



## La Check List della Startup Innovativa

### DEFINIZIONE E REQUISITI

L'art. 25 del decreto definisce la *start-up innovativa* come una *società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione*. Vi rientrano, pertanto, sia le srl (compresa la nuova forma di srl semplificata o a capitale ridotto), sia le spa, le sapa, sia le società cooperative.

La società per essere definita start-up deve possedere seguenti **requisiti**:

- la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi;
- la società deve essere costituita e operare da non più di 48 mesi;
- deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
- non deve distribuire o aver distribuito utili;
- deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.



Inoltre, **la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:**

1. Le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili;
2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che lo sta svolgendo, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
3. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.



## AGEVOLAZIONI FISCALI

- **Art. 26**  
Nelle start-up innovative il termine entro il quale la **perdita** deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli [articoli 2446, comma secondo](#), e [2482-bis, comma quarto, del codice civile](#), e' posticipato al secondo esercizio successivo.
- L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di srl puo' creare **categorie di quote fornite di diritti diversi** e, nei limiti imposti dalla legge, puo' liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'[articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile](#).
- L'atto costitutivo della societa' di cui al comma 2, anche in deroga dall'[articolo 2479, quinto comma, del codice civile](#), puo' **creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative**.
- In deroga a quanto previsto dall'[articolo 2468, comma primo, del codice civile](#), le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di srl possono costituire oggetto di **offerta al pubblico di prodotti finanziari**, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.
- Nelle start-up innovative costituite in forma di srl, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'[articolo 2474 del codice civile](#) non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di **piani di incentivazione** che prevedano l'**assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali**.



- L'atto costitutivo delle società di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25 comma 5 può altresì prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del [codice civile](#).
- La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25 comma 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.
- **Art. 27**  
**Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente con riferimento all'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start-up innovativa e dall'incubatore certificato con i quali i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonché di quelli emessi da società direttamente controllate da una start-up innovativa o da un incubatore certificato.**
- **Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di**



**incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto**, anche in deroga all'[articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), al momento della loro emissione o al momento in cui e' operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.

- **Art. 27 bis**

Il **credito d'imposta** e' concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato. Il credito d'imposta e' concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese.

- **Art. 28** (le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione)

Il **contratto a tempo determinato** di cui al comma 2 puo' essere stipulato per una durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei mesi, ferma restando la possibilita' di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, ai sensi della normativa generale vigente. Entro il predetto limite di durata massima, piu' successivi contratti a tempo determinato possono essere stipulati, per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, senza l'osservanza dei termini di cui all'[articolo 5, comma 3, del dlgs 6 settembre 2001, n. 368](#), o anche senza soluzione di continuita'.

- **Art. 29**

Per gli anni 2013, 2014 e 2015, **all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative**. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente.

L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento puo' essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni; l'eventuale cessione,



anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

- Per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, **non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.** L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.
- Per le start-up a vocazione sociale così come definite all'articolo 25, comma 4 e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma 1 è pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui al comma 4 è pari al 27 per cento della somma investita.



## INCENTIVI ALLE STARTUP INNOVATIVE

Il Decreto Sviluppo mette subito a disposizione delle imprese innovative circa **200 milioni di euro** provenienti dai fondi stanziati sotto forma di incentivi e da quelli messi a disposizione dal Fondo italiano investimenti della Cassa depositi e prestiti. Ma tale stanziamento è destinato a crescere e ulteriori risorse saranno destinate alle nuove imprese attive nel Mezzogiorno. Appena entrata a regime, la norma relativa alle startup impegnerà circa **110 milioni di euro** l'anno.

Le startup, inoltre, potranno **raccogliere capitali di rischio tramite piattaforme online**, secondo un metodo già ampiamente diffuso in molti Paesi: il **crowdfunding**. Il crowdfunding si basa sulla promozione dei progetti mediante piattaforme internet specifiche, attraverso cui ottenere finanziamenti, non già dai classici investitori, ma da tutti coloro che credano in quell'idea. Per questo si parla di "finanziamento dal basso". Il più banale esempio di crowdfunding è la donazione di 2 euro effettuata tramite sms a scopo di sostegno umanitario, in occasione di grandi tragedie.



copyright

all rights reserved